

UNA VARIANTE È SOSTANZIALE quando si configura come potenziamento dell'impianto e/o variazione delle caratteristiche o del funzionamento dello stesso, con modalità e/o dimensioni che possano produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente circostante.

Di seguito si riporta la casistica delle condizioni che rendono sostanziale una variante.

1. Le varianti che di per sé sono **sogette a V.I.A.** od a verifica di assoggettabilità alla V.I.A. o in conseguenza delle quali l'impianto nel suo complesso rientra tra quelli soggetti a V.I.A. o a verifica di assoggettabilità alla V.I.A.
Per quanto riguarda la casistica tipica degli impianti pubblici per la raccolta differenziata dei rifiuti, sono soggette a verifica di V.I.A. **tutti** i nuovi impianti rifiuti e le varianti quando comportano un **aumento, di qualsiasi entità, di rifiuti pericolosi sottoposti all'operazione D15**. Se si tratta invece di rifiuti non pericolosi, la verifica di assoggettabilità alla V.I.A. va fatta solo se il volume totale dei rifiuti stoccati nell'impianto è pari o superiore ai 30 000 m³ (vedi allegati alla parte II del D.Lgs. 152/06, così come modificato dal D.Lgs. 104 del 2017, ed in particolare la lettera T del punto 8 dell'allegato 4 alla parte II, punto 7 lettere t e z-a e punto 9 dell'allegato 3).
2. Le varianti che comportano un **aumento** di potenzialità di trattamento o di stoccaggio **superiore o uguale al 10%** di quella complessiva dell'autorizzazione originaria, calcolata considerando anche la sommatoria dei volumi aggiunti o sottratti in eventuali varianti successive, indipendentemente dal tipo di operazione a cui i nuovi rifiuti saranno sottoposti.
3. Le varianti che comportano, all'interno del perimetro dell'impianto già autorizzato, la realizzazione di nuove strutture, inerenti la gestione dei rifiuti, che necessitino un titolo edilizio. A tal proposito, si ricorda che l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto, ai sensi dell'art. 208, comma 6, del d.lgs. 152/06, assume anche valore di titolo edilizio. Tuttavia un'opera autorizzata unicamente all'interno del procedimento previsto dall'art. 208 del D.Lgs. 152/06, al decadere dell'autorizzazione rilasciata ai sensi di tale articolo, dovrà essere abbattuta in quanto non più funzionale allo scopo per cui era stata costruita.
Si fa presente inoltre che non è previsto il rilascio della concessione edilizia per le opere pubbliche qualora il progetto esecutivo delle stesse risulti approvato da parte della Giunta Comunale.
4. Le varianti che comportano l'avvio di tipologie di trattamento e/o operazioni non precedentemente autorizzate (riferite all'intero impianto, non al singolo codice C.E.R.), a meno che l'attribuzione di nuove operazioni non sia riconducibile a provvedimenti anche regionali di carattere generale o a diversa codifica delle medesime operazioni (identico tipo di trattamento ma con destinazione finale differente). Quindi, ad esempio, se inserisco, anche per un solo CER, l'operazione D15 che prima non era contemplata per nessun tipo di rifiuto all'interno della piattaforma, la variante sarà sostanziale. Se invece l'autorizzazione comprende le operazioni R13, D15, R14 e viene richiesto l'inserimento dell'operazione D14 che è un trattamento identico all'R14, ma con lo smaltimento come destinazione finale del rifiuto, invece del recupero, essendoci già anche la possibilità di mandare a smaltimento i rifiuti con l'operazione D15, tale variante si configurerà come **non sostanziale**.
5. Le varianti che comportano impatti su matrici ambientali non valutate nelle istruttorie precedenti perché non interessate dall'impianto così come già autorizzato.
6. L'aumento delle superfici totali dell'impianto a prescindere dall'utilizzo o meno delle stesse.
7. Ogni altra variante che l'Autorità competente giudichi sostanziale a seguito di proprio motivato parere in sede istruttoria e per la quale deve procedersi con conferenza dei Servizi (ad esempio le varianti che comportano l'emissione di nuove tipologie di sostanze pericolose di cui alle Tabelle A1 e A2 dell'Allegato I alla Parte V del d.lgs. 152/06 o Tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del d.lgs. 152/06).